



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 04/09/2014

N. 93

OGGETTO : PROPOSTA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2014.

L'anno Duemilaquattordici, addì quattro del mese di Settembre, alle ore 08:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. ETTORE MONZU'

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale si propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) di istituzione, dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO che l'Imposta Municipale Propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011 all'art. 13 comma 6 sancisce che "i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base";

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che stabilisce che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200*



rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verificò;

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta "il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione";

ATTESO che secondo quanto disposto della L. 147/2013 (legge stabilità) pubblicata in G.U. n.302 del 27.12.2013, l'art.1, comma 707, l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e succ. mod., non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A1, A8 e A9;

ATTESO che ai sensi della succitata L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e succ. mod., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011;


CHE sempre in osservanza alla L.147/2013 , art. 1, c.380, lettera "f" , è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del D.L.201 del 2011 e che, pertanto, solo per l'eventuale parte costituita dalla differenza in aumento dell'aliquota è beneficiario il Comune;

ATTESO che il D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con mod. dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, all'art.2, comma a) così dispone: a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che come indicato all'art.10, comma 1, parte I, del Regolamento per la disciplina della IUC, disposto ai sensi dell'art.1, comma 707, comma 3, della L. 147/2013, si considera abitazione principale, con i benefici previsti, anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato, e, parimenti, la stessa agevolazione viene estesa anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), sempre a condizione che l'immobile non risulti locato;

CHE ai sensi del medesimo articolo e comma, l'IMU non si applica a:

- unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione dagli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente nelle FF.AA. e di Polizia ad ordinamento militare, nonché dal personale del Corpo nazionale VV.FF. E, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, lett. "h" , del D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PREMESSO che i terreni agricoli pur risultando esenti dall'imposta in quanto il comune di Lavagna è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del m.e.f. n. 9 del 14/06/1993 che prevede l'esclusione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984, si ritiene opportuno prevedere una aliquota dedicata qualora nel corso dell'anno vengano approvate nuove disposizioni normative o regolamentari in materia che prevedano l'assoggettamento all'imposta anche a siffatte realtà;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato in G.U. n.169 del 23.07.2014 che ha prorogato al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino




all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ATTESO che, alla luce delle attuali risultanze contabili, emerse in sede di formazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, si ritiene necessario provvedere all'approvazione delle aliquote e le relative detrazioni indicate di seguito al fine di consentire, insieme al provento derivante dall'attività posta in essere dall'Amministrazione per il recupero delle cosiddette "fasce di evasione", quelle risorse utili per addivenire, unitamente ad altri fonti di entrata, all'equilibrio economico del Bilancio e, conseguentemente, anche a quello di cassa;

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sempre a condizione che l'immobile non sia	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00



locato	
<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca)- Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato- Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente	0,76 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Immobili destinati ad uso abitativo non locati, sfitti, a disposizione (secondo case)- Aree fabbricabili	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Posti barca nel porto turistico	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- <i>Terreni agricoli (aliquota eventualmente applicabile solamente nel caso di emanazioni di nuove normative o disposizioni regolamentari)</i>	0,76 per cento

CONSIDERATO che il presente presente atto deliberativo sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



ATTESO che la competenza in termini di approvazione regolamenti e tariffe tributi è demandata come da norme vigenti al Consiglio Comunale;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff, CED e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 29/08/2014;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff, CED e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 29/08/2014;

RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento sig. Ivo Stefanini;


VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota - Detrazioni</i>
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata	0,45 per cento detrazione su base annuale di € 200,00



<p>l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sempre a condizione che l'immobile non sia locato</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non pertinenziali di abitazioni principali (case sfitte o a disposizione), oppure locati con contratto regolarmente registrato ovvero concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado unitamente all'abitazione- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca)- Immobili destinati ad uso abitativo locati con contratto regolarmente registrato- Immobili destinati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente	0,76 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Immobili destinati ad uso abitativo non locati, sfitti, a disposizione (seconde case)- Aree fabbricabili.	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- Posti barca nel porto turistico	1,06 per cento
<ul style="list-style-type: none">- <i>Terreni agricoli (aliquota eventualmente applicabile solamente nel caso di emanazioni di nuove normative o disposizioni regolamentari)</i>	0,76 per cento

2. Di dare atto che le aliquote e detrazioni così come approvate entrano in vigore con decorrenza dal 01/01/2014;



3. Che l'atto deliberativo una volta approvato dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n. 4033 del 28 febbraio 2014.

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di Legge per alzata di mano

DELIBERA

di iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la pratica di cui all'oggetto di cui si condivide il contenuto.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Segretario Generale
(E. Monzù)

=====
Pubblicata in data 06 SET. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

 Il Messaggio Comunale

=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(E. Monzù)